

CORTE DI GIUSTIZIA 29 FEBBRAIO 2024 NELLA CAUSA C-606/21, DOCTIPHARMA, ECLI:EU:C:2024:179

A cura di **Emanuela DE FALCO***

MASSIMA¹

La Corte precisa le condizioni alle quali uno Stato membro può vietare un servizio consistente nel mettere in contatto farmacisti e clienti per la vendita online di medicinali.

SOMMARIO

Massima..... 1

1. Antefatto della causa..... 1

2. Le motivazioni della pronuncia della Corte di giustizia 1

1. ANTEFATTO DELLA CAUSA

La società Doctipharma ha istituito il sito www.doctipharma.fr, su cui gli utenti di Internet potevano acquistare, dai siti di farmacie, prodotti farmaceutici e farmaci senza prescrizione medica.

Su questo sito, i farmacisti si iscrivevano alla piattaforma di vendita online, attraverso un abbonamento mensile versato a Doctipharma, e i clienti dovevano creare un account cliente per accedere ai siti dei farmacisti di loro scelta.

L'Union des Groupements de pharmaciens d'officine (UDGPO), considerando che questa pratica coinvolgeva Doctipharma nel commercio elettronico di medicinali, ha citato in giudizio quest'ultima dinanzi al Tribunale commerciale di Nanterre, che ha constatato l'illiceità del sito Internet e ha esortato Doctipharma a cessare la sua attività. La Corte di Cassazione francese ha annullato la sentenza della Corte d'Appello di Versailles che ha annullato la sentenza di primo grado. In particolare, ha ritenuto che, mettendo in contatto farmacisti e

potenziali pazienti, Doctipharma aveva svolto un ruolo di intermediario nella vendita di farmaci senza prescrizione medica e partecipava al commercio elettronico di farmaci, senza, tuttavia, avere la qualità di farmacista richiesta dalla legislazione nazionale. Pertanto, la giurisdizione di rinvio in questo caso è passata alla Corte d'Appello di Parigi.

Di fronte ai diversi approcci adottati dalle giurisdizioni francesi, la Corte d'Appello di Parigi ha deciso di presentare alla Corte di giustizia diverse questioni pregiudiziali.

Più nel dettaglio, il giudice del rinvio ha interrogato la Corte di giustizia, in primo luogo, sull'interpretazione della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura di informazione nel campo delle norme e dei regolamenti tecnici e delle norme relative ai servizi della società dell'informazione, (GU 1998, L 204, pag. 37), come modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, (GU 1998, L 217, pag. 18), al fine di determinare se il servizio fornito rientra nella nozione di "servizio della società dell'informazione"; in secondo luogo, sull'articolo 85 quater della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, che istituisce un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU 2001, L 311, p. 67), come modificata dalla direttiva 2011/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, (GU 2011, L 174, p. 74), allo scopo di sapere se gli Stati membri possono, sulla base di tale disposizione, vietare la fornitura del servizio in questione.

2. LE MOTIVAZIONI DELLA PRONUNCIA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA

In primo luogo, per quanto riguarda le condizioni da soddisfare per qualificare un servizio

* Dottoranda di ricerca in "EU Law and Circular Economy", Università degli Studi di Padova - Università degli Studi di Napoli "Parthenope".

¹ Massima non ufficiale.

come rientrante nella nozione di “servizio della società dell’informazione” ai fini dell’articolo 1, punto 2, della direttiva 98/34 e dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, (GU 2015, L 241, pag. 1; questi articoli definiscono la nozione di “servizio della società dell’informazione” a partire da quattro condizioni: qualsiasi servizio normalmente fornito a pagamento, a distanza, per via elettronica, e su richiesta individuale di un destinatario di servizi), la Corte di giustizia ha ritenuto che sarebbe stato indifferente, da un lato, se Doctipharma fosse stata remunerata dai farmacisti che sottoscrivevano la sua piattaforma, sulla base di un pacchetto, e, dall’altro, che il servizio fornito da essa fosse stato oggetto di un abbonamento mensile che gli veniva pagato dai farmacisti e di una retrocessione di una percentuale dell’importo delle vendite, prelevato dalla piattaforma, poiché queste circostanze, se dimostrate, implicano che il servizio in questione deve essere considerato come soddisfacente la condizione di essere fornito a pagamento.

Inoltre, la qualificazione del servizio in questione come “servizio della società dell’informazione” deriva anche dal fatto che questo avviene attraverso un sito Internet che non richiede la presenza simultanea del fornitore di servizi e del cliente o del farmacista, nonché dal fatto che il servizio è fornito su richiesta individuale di farmacisti e clienti.

Dunque, la Corte di giustizia ha concluso che un servizio, fornito su un sito Internet, che mette in contatto farmacisti e clienti per la vendita, dai siti di farmacia delle farmacie che hanno sottoscritto questo servizio, di farmaci non soggetti a prescrizione medica, rientra nella nozione di “servizio della società dell’informazione”.

In secondo luogo, per quanto riguarda la possibilità per gli Stati membri di vietare tale servizio di intermediazione ai sensi dell’articolo 85 quater della direttiva 2001/83, la Corte di giustizia ha ricordato che gli Stati membri sono gli unici competenti a determinare le persone fisiche o giuridiche autorizzate o autorizzate a rilasciare, a distanza, per mezzo di servizi della società dell’informazione, medicinali al pubblico. Pertanto,

ha ritenuto che l’articolo 85 quater, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2001/83 impone alla giurisdizione di rinvio di verificare se il fornitore del servizio in questione debba essere considerato come limitato, con una prestazione propria e separata dalla vendita, a mettere in relazione i venditori con i clienti, o se tale fornitore debba essere considerato lui stesso fornitore della vendita.

A questo proposito, in questo caso, se, al termine di questa analisi, Doctipharma dovesse essere considerata essa stessa fornitore della vendita, l’articolo 85 quater, paragrafo 1, lettera a), non si opporrebbe al divieto di questo servizio da parte dello Stato membro nel cui territorio è stabilito. Infatti, uno Stato membro può riservare la vendita a distanza al pubblico, attraverso servizi della società dell’informazione, di farmaci senza prescrizione medica, alle sole persone con la qualità di farmacista.

Al contrario, se si rivelasse che Doctipharma fornisce un servizio pulito e distinto dalla vendita, allora il servizio fornito non potrebbe essere vietato sulla base dell’articolo 85, quater, paragrafo 2, della direttiva 2001/83 e non rientrerebbe nella nozione di “condizioni per la fornitura al dettaglio” dei farmaci offerti per la vendita a distanza al pubblico. Infatti, il servizio fornito deve essere qualificato come “servizio della società dell’informazione”. Tuttavia, l’articolo 85 quater, paragrafo 1, prevede esplicitamente che, fatte salve le legislazioni nazionali che vietano l’offerta alla vendita a distanza al pubblico di medicinali soggetti a prescrizione, gli Stati membri assicurano che i medicinali siano offerti alla vendita a distanza al pubblico attraverso servizi della società dell’informazione. Pertanto, sarebbe incoerente considerare che l’uso di tale servizio possa essere vietato dagli Stati membri.